

OM 159 dell'11 maggio 1995

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1995/96

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che, ai sensi dell'art. 74 citato, comma 5, il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I., determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 74, l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del Collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi;

Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al citato comma 5 dell'art. 74 per l'anno scolastico 1995/96;

ORDINA

Art. 1

1. Nelle scuole elementari e medie le lezioni hanno termine il 12 giugno 1996.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le lezioni hanno termine il 15 giugno 1996. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 10 giugno 1996.
3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche nelle scuole ed istituti di cui ai precedenti commi hanno termine il 29 giugno 1996. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le Regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel Sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del T.U. citato nelle premesse nonché in classi degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.
4. Dal 1° settembre 1995 all'inizio delle lezioni e dal termine delle operazioni di scrutinio finale al 29 giugno 1996, il personale docente può partecipare ad iniziative di aggiornamento, organizzate dall'Amministrazione.

Art. 2

1. Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni fatte salve le valutazioni in itinere che accompagnano ed orientano lo sviluppo delle attività didattiche - sono determinate come segue, con deliberazione del Collegio dei docenti, a seconda che il periodo delle lezioni, sia suddiviso in trimestri o in quadrimestri.

Per le valutazioni trimestrali:

Scuole medie

Entro prima decade dicembre 1995
Entro metà marzo 1996
12 giugno 1996

Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Entro prima decade dicembre 1995
Entro metà marzo 1996
15 giugno 1996

Per le valutazioni quadrimestrali:

Scuole elementari e medie

Entro ultima decade gennaio 1996
12 giugno 1996

Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Entro ultima decade gennaio 1996
15 giugno 1996

2. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente circa la scansione quadrimestrale e l'ulteriore rilevazione bimestrale degli apprendimenti nella scuola elementare.

3. Nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, la deliberazione del Collegio dei docenti relativa alla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri deve essere adeguatamente motivata. Attesa l'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni nelle singole discipline, anche in funzione di una migliore organizzazione degli interventi didattici ed educativi, nel caso in cui la scelta cada sulla suddivisione in quadrimestri, la deliberazione del Collegio dei docenti deve prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica dei livelli di apprendimento degli alunni medesimi.

Art. 3

1. Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 1, hanno inizio il 12 giugno 1996 e sono pubblicati entro il 15 giugno 1996.

2. Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 2, hanno inizio il 15 giugno 1996 e sono pubblicati entro il 20 giugno 1996. Avuto riguardo a quanto stabilito nel precedente art. 1, comma 2, gli scrutini finali delle classi terminali dei corsi di qualifica e di maestro d'arte sono pubblicati entro il 12 giugno 1996.

3. Gli scrutini intermedi hanno inizio alle date di scadenza di cui al precedente art. 2.

Art. 4

1. Gli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie hanno inizio il 17 giugno e si concludono entro il 29 giugno 1996.

2. Gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza di maestro d'arte negli istituti d'arte hanno inizio il 13 giugno e si concludono entro il 22 giugno 1996. I Presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore stabiliscono la data di svolgimento degli esami di idoneità e degli esami integrativi. L'unica sessione degli esami integrativi può svolgersi anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni. I Presidi stabiliscono, altresì la data di svolgimento delle prove suppletive per gli studenti degli istituti secondari superiori che, al termine delle lezioni, a giudizio del Consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia.

Art. 5

1. In relazione alle particolari esigenze degli istituti tecnici ove funzionano classi sperimentali per adulti e degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione (art. 1, comma 3), i Provveditori agli Studi sono autorizzati a modificare le scadenze delle valutazioni periodiche e degli scrutini di cui agli artt. 2 e 3, al fine di facilitare

tare l'integrazione dei curricula scolastici con quelli della formazione professionale regionale.

Art. 6

1. Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 26 giugno 1996.

Art. 7

1. Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità alle disposizioni vigenti:

Tutte le domeniche

il 1 ° novembre, Festa di tutti Santi

l'8 dicembre, Immacolata Concezione

il 25 dicembre, Natale

il 26 dicembre

il 1° gennaio, Capodanno

il 6 gennaio, Epifania

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione

il 1° maggio, Festa del Lavoro

il giorno di lunedì dopo Pasqua

la festa del Santo Patrono

Art. 8

1. I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 30 giugno 1995, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.

2. Nel periodo compreso tra la data del 1° settembre 1995 e la data d'inizio delle lezioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, tutti i docenti sono impegnati nelle attività di programmazione.

3. Nell'esercizio dei poteri di autonomia, derivanti dall'applicazione dell'art. 277 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di organizzazione della didattica, il Consiglio di classe, sulla base della programmazione del Collegio dei docenti, **organizza e svolge, nella fase di avvio delle lezioni, attività di accoglienza, orientamento, approfondimento ed altre attività didattiche ed educative integrative**, con particolare riguardo, nella scuola secondaria superiore, a quelle previste dall'art. 12, comma 5, lett. a), dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80.

4. Nel quadro della flessibilità del calendario regionale, le singole istituzioni scolastiche possono stabilire un calendario differenziato, nel rispetto di almeno 200 giorni effettivi di lezione, al fine di:

a) consentire, soprattutto negli istituti secondari superiori, l'organizzazione nel corso dell'anno scolastico di iniziative dirette all'accertamento tempestivo dei livelli di preparazione, abilità e conoscenza posseduti dagli alunni ed alla programmazione e realizzazione di interventi didattici ed educativi integrativi;

b) organizzare attività curriculari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;

c) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle Amministrazioni locali l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonché di eventi straordinari.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, i Sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli Studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del Servizio ispettivo regionale.